

TI_GERICHTE 60.2023.263 vom 8. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2023.263

FR: TI_GERICHTE 60.2023.263 du 8 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 60.2023.263 del 8 aprile 2024

Regeste

Reclamo dell'imputato prosciolto contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico che non gli ha riconosciuto un'indennità per ingiusto procedimento. spese. colpa

Erwägungen

E. 1

. Ai sensi dell'art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto. Con l'entrata in vigore, in data 1.1.2024, della revisione parziale del CPP [legge federale del 17.6.2022 (RU 2023 468; FF 2019 5523)] non è stata modificata tale disposizione rispettivamente non sono entrate in vigore altre norme transitorie. Di modo che, per i ricorsi contro decisioni emanate fino al 31.12.2023, si applica il diritto vigente fino a tale data (BSK StPO – M. OEHEN, 3. ed., art. 453 CPP “ plus Aktualisierung vom 31.1.2024 ”, in legalis.ch).

E. 2

. 2.1. Giusta l'art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l'art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 2.2

Il gravame, inoltrato il 16.10.2023 dall'imputato prosciolto contro il decreto 10.10.2023, è tempestivo (siccome è stato presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP).

E. 2.3

L'impugnativa è proponibile perché concernente la contestazione del decreto di abbandono 10.10.2023, dispositivo n. 2., che ha negato all'imputato prosciolto un'indennità per ingiusto procedimento (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S. WEHRENBURG /

F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33 ; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).

E. 2.4

RE 1, imputato prosciolto, è legittimato a censurare il dispositivo n. 2. del decreto di abbandono, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della pronuncia, che gli ha negato un importo a titolo di indennizzo (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI , op. cit., art. 322 CPP n. 5).

E. 2.5

Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate. Il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

E. 3

. 3.1. In caso di condanna, l'imputato sostiene, di regola, le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 CPP); in caso di abbandono del procedimento oppure di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento penale oppure ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 426 cpv. 2 CPP).

E. 3.2

Il cpv. 2 dell'art. 426 CPP – norma potestativa (decisione TF 6B_987/2023 del 21.2.2024 consid. 2.2.2.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 17), che deroga all'art. 423 cpv. 1 CPP (secondo cui le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento penale) – costituisce un disposto eccezionale, che deve essere applicato in modo restrittivo per non violare la presunzione di innocenza giusta gli art. 10 cpv. 1 CPP, 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU (Commentario CPP – M. MINI, art. 426 CPP n. 7). L'imposizione delle spese e la motivazione in merito non devono dare l'impressione che le autorità considerino colpevole l'imputato prosciolto (decisione TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.3.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 426 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit. art. 426 CPP n. 9). Ledono dunque la presunzione di innocenza le autorità che, addossando spese all'imputato prosciolto, gli rimproverano direttamente o indirettamente di essersi reso colpevole (decisione TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.3.). Una condotta riprovevole dal profilo etico o morale non fonda una colpa processuale (decisione TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 2.1. ; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 426 CPP n. 6). E', al contrario, compatibile con la Costituzione e con la CEDU imporre le spese all'imputato prosciolto qualora questi abbia cagionato, in nesso causale adeguato, l'apertura del procedimento o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica che si deduce dall'ordinamento giuridico svizzero nel suo complesso. Le autorità penali, per determinare se il comportamento in questione giustifichi l'accollamento delle spese procedurali, devono riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti (art. 41 CO), fondare il loro giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e considerare ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (decisioni TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.3.; 6B_987/2023 del 21.2.2024 consid. 2.2.2.; 6B_592/2022 del 12.1.2024 consid. 1.2.1.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 29/34/37; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 10; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 426 CPP n. 6). Una condanna al pagamento delle spese è esclusa quando l'autorità è intervenuta per eccesso di zelo, per errata analisi della situazione giuridica oppure per precipitazione (decisione TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.3.). L'accollamento delle spese procedurali presuppone – cumulativamente – illiceità e colpevolezza della condotta (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 426 CPP n. 6). Alle autorità – a cui spetta l'onere della prova in merito all'illiceità, alla colpa, al danno ed al nesso (BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 35; Commentario CPP – M. MINI, art. 426 CPP n. 7) – incombe un obbligo di motivazione: devono spiegare in che modo l'imputato con il suo comportamento abbia chiaramente violato, in maniera civilmente repressibile, una norma di condotta (BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 33).

E. 4

. 4.1. In applicazione dell'art. 429 cpv. 1 vCPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l'imputato ha il diritto a: a. un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; b. un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale; c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. L'autorità penale esamina d'ufficio le di lui pretese. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

E. 4.2

L'art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno cagionato all'imputato proscioltosi (BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8).

E. 4.3

Il danno deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della responsabilità civile, con il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto di (parziale) abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.) o con un'assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).

E. 4.4.1

Le autorità penali devono pronunciarsi d'ufficio sulle pretese giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, come esige esplicitamente l'art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_7/2020 del 17.2.2020 consid. 5.1.; BSK StPO – S. WEHRENBURG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Questo significa che le autorità – prima della loro decisione – devono perlomeno sentire l'imputato e invitarlo a cifrare e a dimostrare le pretese (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1344/2019

dell'11.3.2020 consid. 1.3.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Se l'imputato non viene invitato a cifrare le sue pretese e l'indennità è fissata secondo il giudizio dell'autorità, è lesa il suo diritto di essere sentito (BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK , op. cit., art. 429 CPP n. 31).

E. 4.4.2

L'imputato prosciolto ha l'obbligo di cooperazione (decisione TF 6B_1344/2019 dell'11.3.2020 consid. 1.3. ; BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK , op. cit., art. 429 CPP n. 31a). Ne discende dunque che compete all'imputato prosciolto – in analogia a quanto prevede l'art. 42 cpv. 1 CO (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisioni TF 6B_1344/2019 dell'11.3.2020 consid. 1.3.; 6B_1273/2019 dell'11.3.2020 consid. 2.4.3.; BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK , op. cit., art. 429 CPP n. 31a) – cifrare le sue pretese e produrre gli atti pertinenti in suo possesso. Unicamente se non possa essere provato il preciso importo del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato (secondo l'art. 42 cpv. 2 CO) [DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1418/2019 del 5.2.2020 consid. 4.1.].

E. 4.5

In applicazione dell'art. 430 cpv. 1 lit. a CPP – disposizione potestativa (BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK , op. cit., art. 430 CPP n. 10) – l'autorità può ridurre oppure non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato prosciolto ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale oppure ne ha ostacolato lo svolgimento. Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l'interessato dal punto di vista giuridico ha cagionato, in nesso causale adeguato, l'apertura del procedimento penale oppure ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, chiaramente lesivo di una regola giuridica che si deduce dall'ordinamento giuridico svizzero (DTF 147 IV 47 consid. 4.1.; decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.3.). L'autorità, per determinare se il comportamento in questione giustifichi l'esclusione o la riduzione dell'indennità, deve riferirsi – come per l'esame giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP – ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.3. ; BSK StPO – S. WEHREBERG / F. FRANK, op. cit., art. 430 CPP n. 9 ss.).

E. 4.6

La questione delle spese secondo l'art. 426 cpv. 2 CPP deve essere discussa prima della questione dell'indennizzo all'imputato prosciolto (decisione TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.2.). Se l'imputato prosciolto è condannato al pagamento delle spese ex art. 426 cpv. 2 CPP, è di principio esclusa un'indennità ex art. 429 CPP (decisioni TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.2.).

E. 5

. 5.1. Il procuratore pubblico ha concluso che fossero adempiute le condizioni dell'art. 426 cpv. 2 CPP. Ha però, in via del tutto eccezionale, rinunciato ad addossare a RE 1 tassa di giustizia e spese (pur obbligandolo a rifondere allo Stato ed al legale le spese ex art. 135

cpv. 4 vCPP). Non gli ha riconosciuto alcuna indennità.

E. 5.2

Il reclamante, adducendo di apprezzare che non gli siano state accollate spese, censura l'adempimento dei presupposti dell'art. 426 cpv. 2 CPP e il fatto che giusta l'art. 135 cpv. 4 vCPP debba in ogni caso rimborsare allo Stato ed al difensore le spese legali. Reputa di aver diritto ad un'indennità per ingiusto procedimento.

E. 5.3

Il fatto che il procuratore pubblico abbia posto a carico dello Stato tassa di giustizia e spese – “ (...) , considerate in particolare le diverse decisioni della CRP che si sono susseguite nel presente procedimento, (...) ” (decreto di abbandono 10.10.2023, p. 121) – non comporta di per sé il riconoscimento di un'indennità ex art. 429 CPP: il magistrato inquirente ha infatti ritenuto adempite le condizioni dell'art. 426 cpv. 2 CPP, rinunciando per altre ragioni ad accollare a RE 1 tassa di giustizia e spese (cfr. in questo senso decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.4.1.).

E. 5.4

Il procuratore pubblico, considerando adempiti i presupposti degli art. 426 cpv. 2 e 430 cpv. 1 lit. a CPP, ha reputato che RE 1 avesse leso l'art. 41 CO: egli avrebbe creato una situazione pericolosa provocando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l'apertura del procedimento penale a suo carico per i reati esaminati. Da qui, dunque, il fatto che le spese dovevano essere poste a suo carico (pur prescindendo in via del tutto eccezionale dall'accollamento) ed il rifiuto di un'indennità. Ora, come risulta dal giudizio TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.4.3. e rif. – con cui l'Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso contro una sentenza di questa Corte che non aveva riconosciuto un'indennità in applicazione dell'art. 430 cpv. 1 lit. a CPP, annullandola –, il comportamento dell'imputato deve essere ritenuto colpevole quando avrebbe dovuto rendersi conto, sulla base delle circostanze e della sua situazione personale, che la sua attitudine rischiava di provocare un'inchiesta penale; il diritto civile non scritto vieta di creare uno stato di fatto idoneo a cagionare agli altri un danno senza prendere le misure necessarie allo scopo di impedire l'insorgenza del pregiudizio. Inoltre, secondo la prassi, le spese dirette ed indirette di un procedimento penale, compresa l'indennità che deve eventualmente essere versata all'imputato prosciolto, costituiscono un danno per la collettività pubblica. Il diritto di procedura penale vieta implicitamente di creare senza necessità l'apparenza che un reato sia stato o potrebbe essere commesso. Un simile comportamento è infatti suscettibile di provocare l'intervento delle autorità di repressione e l'apertura di un procedimento penale e, di conseguenza, di causare alla collettività un danno costituito dalle spese riconducibili all'istruzione penale avviata inutilmente. Questa giurisprudenza, secondo il Tribunale federale, deve essere interpretata in maniera restrittiva. In uno Stato di diritto, infatti, un imputato oggetto di un procedimento penale di norma deve aver tenuto un comportamento che dia adito a sospetti nei suoi confronti. Un suo comportamento immorale o contrario al principio della buona fede (art. 2 CC) non è pertanto sufficiente per giustificare l'intervento delle autorità inquirenti e, di conseguenza, per porre le spese procedurali a suo carico rispettivamente per negargli il riconoscimento di un'indennità in caso di assoluzione oppure di abbandono del procedimento penale. Nel caso in esame non ci sono accertamenti chiari ed incontestati in merito alla violazione, da parte

di RE 1, di una norma di comportamento. Il fatto – segnatamente – che operasse nel settore del commercio internazionale, che fosse già stato coinvolto in passato in inchieste penali italiane relative a frodi carosello, che avesse omesso di esperire elementari verifiche su società e persone con cui aveva collaborato negli anni scorsi, che avesse effettuato transazioni perlomeno opache che avevano forzatamente condotto all'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per il sospetto di truffe carosello, per il conseguente riciclaggio di denaro e per le altre ipotesi di reato esaminate, non fonda manifestamente alcun accertamento chiaro ed incontestato idoneo a giustificare l'accollamento a suo carico di spese rispettivamente il non riconoscimento di un'indennità per ingiusto procedimento. Nulla è stato indicato, anzitutto, dell'esito dei procedimenti penali promossi in Italia in cui sarebbero stati coinvolti RE 1 e persone e società con cui egli avrebbe avuto contatti. Non si comprende poi quale norma sarebbe stata lesa per il fatto che il reclamante non avrebbe fatto verifiche su società e persone con cui avrebbe collaborato rispettivamente per il fatto che avrebbe concluso operazioni opache, non dettagliate nel decreto. La circostanza che sarebbe stato attivo in settori notoriamente non immuni da frodi carosello non è sufficiente, evidentemente, per imputargli una contestata opacità di non meglio spiegate operazioni. Come esposto, il procuratore pubblico ha richiamato il principio generale relativo alla creazione di uno stato di pericolo, senza però indicare perché l'imputato prosciolto, con il suo comportamento, avrebbe creato un pericolo per uno o più diritti assoluti di terzi, come esige la giurisprudenza (cfr. decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.4.4.). Il riferirsi ad una situazione pericolosa asseritamente generata dall'imputato prosciolto non è, in altre parole, sufficiente per accollargli spese ex art. 426 cpv. 2 CPP e per non riconoscergli un'indennità ex art. 430 cpv. 1 lit. a CPP. Il fatto di ritenere che l'inchiesta avrebbe dimostrato che era stato RE 1 stesso a fondare l'apparenza che la propria attività, sia con la _____ sia con le altre società a lui riconducibili, era viziata dalla partecipazione a frodi carosello equivale invero ad imputargli il reato di truffa in manifesta violazione della presunzione di innocenza, a maggior ragione se viene aggiunto che egli aveva cagionato direttamente, con il suo comportamento, il sospetto di compimento di atti di natura truffaldina e riciclatoria.

E. 5.5

Il procuratore pubblico, concludendo che le spese dovessero essere poste a carico di RE 1, pur prescindendo dall'accollamento a titolo del tutto eccezionale, ha violato l'art. 426 cpv. 2 CPP e inoltre, rifiutando un'indennità per ingiusto procedimento in applicazione dell'art. 429 CPP, ha violato l'art. 430 cpv. 1 lit. a CPP. Il dispositivo n. 2. del decreto di abbandono è annullato. Gli atti dei procedimenti sono ritornati al pubblico ministero affinché si ripronunci sull'istanza di indennità 7/10.10.2023 di RE 1.

E. 6

. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Quale indennità si riconosce al reclamante l'importo di CHF 3'500.-- (in vece della postulata somma di CHF 6'364.--) per la lettura del decreto di abbandono, per i colloqui /scritti con il cliente e per la redazione del gravame [ritenuto che le prestazioni esposte nel doc. 2 (allegato al reclamo) riferite al decreto di accusa non riguardano manifestamente il procedimento davanti a questa Corte e che, per il resto, il legale conosceva perfettamente l'incarto, per cui non si giustificano le indicate sedici ore per la lettura del decreto di abbandono e per la redazione dell'impugnativa]. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza: § Il

dispositivo n. 2. del decreto di abbandono 1536/2023 del 10.10.2023 del procuratore pubblico Nicola Borga è annullato. §§ Gli atti dell'inc. ABB 1536/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, _____, CHF 3'500.-- (tremilacinquecento) a titolo di indennità. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II
presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.